

Circolare settembre/2026

Paghe e Contributi

Calendario settembre 2026	2
Import tabelle Rel. 37.09 – Legge 106/2025.....	3
Previdenza complementare: adottato il nuovo modulo TFR3	5
Edilizia: Fondo Territoriale Qualificazione Settore	7
Malattie: riconoscimento della prestazione previdenziale.....	8
Rivalutazione TFR: coeff. di agosto 2026	9

Calendario settembre 2026

Giorni lavorabili	22
Ore lavorabili	176
Festività godute	
Festività non godute	
Sabati (settimane)	4

Import tabelle Rel. 37.09 – Legge 106/2025

UNO[®] Dopo aver installato la versione 37.09 di UNO è necessario, da **menù Utility - Import Tabelle**, importare automaticamente i codici DM10, gli eventi e le voci di calcolo per recepire le novità in materia di Permessi L. 106/2025 (circ. Inps n. 152 del 19 dicembre 2025).

- Selezionare gli archivi codici DM10, Eventi e Voci di calcolo
- Selezionare il flag "Sovrascrivi a parità di codice"
- Confermare con F10

Import Tabelle

ARCHIVI FISSI

- ☐ Regioni
- ☐ Province
- ☐ Comuni
- ☐ Cittadinanza
- ☐ Codici attività ATECO
- ☒ Codici DM10
- ☐ Elementi codici UniEMens
- ☐ Tabella assunzione / cessazione
- ☒ Eventi
- ☐ Qualifiche professionali
- ☐ Indennità Malattia c/INPS
- ☐ Indennità Maternità c/INPS
- ☐ Indennità Infortunio c/INAIL
- ☐ Minimali Massimali INPS
- ☐ Minimali Massimali INAIL
- ☐ Codici Cassa Edile
- ☐ Attività Cassa Edile
- ☐ Mansioni Cassa Edile
- ☐ Codici tributo F24
- ☐ Codici versamento F24
- ☐ Indici ISTAT
- ☐ IRPEF / Detrazioni
- ☐ Addizionali Regionali
- ☐ Addizionali Comunali (Excel)
- ☐ Tipo contribuzione
- ☐ Rapporti collaboratori
- ☐ Attività collaboratori
- ☐ Assicurazione collaboratori
- ☐ Codici sindacali/Contratti RS/Federazioni RS
- ☐ Tassi Silicosi / Asbestosi
- ☐ Codici retrib. parz. esenti INAIL
- ☐ Massimali C.I.G. / Solidarietà
- ☐ Voci / Massimali congedo straord.
- ☐ Tabelle ANF
- ☐ Nazionalità Cassa Edile
- ☐ Contributi Cassa Edile

ARCHIVI VARIABILI

- ☐ Enti Pubblici
- ☐ Centri Assistenza Fiscale
- ☐ Sindacati
- ☐ Contributi Sociali
- ☐ Contratti Collettivi
- ☐ Qualifiche
- ☒ Voci di calcolo
- ☐ Voci di calcolo comuni
- ☐ Voci di calcolo Assistenza Fiscale
- ☐ Voci di calcolo C.I.G. / Solidarietà

☒ Sovrascrivi informazioni a parità di codice

Seleziona Tutto Deseleziona Tutto

UNO[®] La nuova versione di UNO consente la gestione dei Permessi legge 106/2025 tramite una nuova attività denominata "106" che si affianca a quelle già esistenti per congedi ricollegabili a problemi di salute "104" e "CNG".

Personale: Gestione presenze / Modifica

Generale Elenco

Dipendente: 0000005 Cognome e nome: VERDI MARIA Codice fiscale: VRDMRA76P55A794D

Anno: 2025
 2025
 2026

Mese: 08 Agosto
 06 Giugno
 07 Luglio
 08 Agosto

LEGENDA

O = Ordinario	PRN = Permesso non retribuito	CNG = Congedo straordinario
NOT = Notturmo	BNC = Banca Ore	DDN = Donazione sangue
ST = Straordinario	FOR = Formazione	CIG = Cassa Ininterperie
STN = Straordinario notturno	M = Malattia	CGO = Cassa Ordinaria
SP = Lavoro supplementare	I = Infortunio	CGS = Cassa Straordinaria
SPN = Lavoro supplementare notturno	G = Maternità	CGD = Cassa in deroga
FS = Festività	LT = Permesso allattamento	SOL = Solidarietà
F = Ferie	104 = Permessi L. 104/1992	SOF = Solidarietà Ferie
PR = Permesso retribuito	106 = Permessi L. 106/2025	SOP = Solidarietà Permessi

Tipo attività	Commissa	01 Sab	02 Dom	03 Lun	04 Mar	05 Mer	06 Gio	07 Ven	08 Sab	09 Dom	10 Lun	11 Mar	12 Mer	13 Gio	14 Ven	15 Sab	16 Dom	17 Lun	18 Mar	19 Mer	20 Gio	21 Ven	22 Sab
O	✓			4,00	6,00	6,00	6,00	6,00			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
FS	✓																						
106	✓			2,00																			
				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	

Commissa: Riferimento interno: Cliente/Committente:

Descrizione lavori:

Unità locale: 0000005 CAGLIARI

Per maggiori informazioni sulla gestione dei permessi legge 106/2025 in termini di automatismi di Libro unico e di elaborazione UniEMens rimandiamo al manuale dedicato reperibile sul nostro sito www.licon.it.

Previdenza complementare: adottato il nuovo modulo TFR3

Con decreto interministeriale n. 130 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 settembre 2026 è stato definito il nuovo modulo TFR3, con cui i lavoratori privati assunti dal 1° luglio 2026 esercitano le scelte sulla destinazione del TFR maturando nell'ambito della riforma dell'adesione automatica alla previdenza complementare (Legge n. 199/2025).

Il modello serve a raccogliere, al momento dell'assunzione, le informazioni necessarie per inquadrare correttamente la situazione lavorativa pregressa e la posizione previdenziale integrativa del lavoratore. In questo modo si consente al neoassunto di scegliere se destinare il TFR a una forma di previdenza complementare oppure mantenerlo presso il datore di lavoro o conferirlo al Fondo di Tesoreria INPS, nei casi previsti (v. circolare lavoro 07/2026).

Nello specifico, il modulo è composto da una sezione introduttiva e da due ulteriori sezioni dedicate, rispettivamente, ai lavoratori di prima assunzione e a quelli di successiva assunzione con una posizione previdenziale alimentata da TFR attiva.

La **sezione introduttiva** del nuovo modulo TFR3 consente al lavoratore di dichiarare se la sua assunzione è una prima assunzione nel settore privato o una successiva assunzione, nonché, nel caso di successiva assunzione, se possiede una posizione previdenziale integrativa alimentata da TFR. Queste informazioni sono essenziali per poter applicare correttamente le nuove regole sull'adesione automatica alla previdenza complementare.

Inoltre, il lavoratore deve dichiarare di aver ricevuto l'informativa datoriale sui fondi collettivi presenti in azienda e sul meccanismo di adesione automatica, ai sensi dell'articolo 8, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

La **prima sezione**, invece, è dedicata ai lavoratori di prima assunzione, e consente loro di operare la scelta di destinazione del proprio TFR, potendo scegliere se destinare il TFR al fondo previdenziale di adesione automatica, ad uno diverso di propria scelta, oppure mantenerlo in azienda o presso il fondo di tesoreria INPS. Inoltre, nel caso in cui la retribuzione annua del lavoratore sia inferiore all'assegno sociale INPS, è possibile decidere di non contribuire personalmente con contributi volontari, senza far venire meno l'obbligo di contribuzione datoriale al fondo destinatario della adesione automatica (oppure ad un fondo negoziale associato al CCNL applicato).

La **seconda sezione**, dedicata ai lavoratori di successiva assunzione che hanno una posizione previdenziale integrativa alimentata da Tfr, consente loro di scegliere se devolvere il Tfr maturando al fondo di adesione automatica o ad uno diverso di propria scelta, non essendo possibile per loro mantenere il Tfr presso l'azienda o il fondo di tesoreria dell'INPS.

Il nuovo modulo costituisce uno strumento concreto di attuazione delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026 al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; il provvedimento conferma che sarà reso disponibile anche in modalità digitale, con compilazione online e trasmissione telematica al datore di lavoro.

La relativa documentazione è disponibile nella sezione dedicata del portale della previdenza complementare al seguente link ([Modulistica e adempimenti | Portale sulla Previdenza Complementare](#)).

UNO® Nel menù Documenti sono disponibili le stampe "Informativa TFR neo assunti" e "Destinazione T.F.R. – Mod. TFR3", da consegnare ai dipendenti di nuova assunzione.

UNO[®] In Pagina Previdenza Complementare di Anagrafica Personale è stata inserita la scelta T3 che va ad affiancare le già esistenti T1 e T2.

Personale / Modifica

Generale Altre info Contributi **Previdenza Comp.** Retribuzione IRPEF Cedolino/Varie Qualifiche Ferie/Permessi

Num. matricola: 0000002

Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO

Previdenza complementare 

Destinazione: ☒ F.do Aziendale
☐ F.do Individuale
☐ 100% TFR azienda

☐ Silenzio assenso (6 mesi) / Adesione automatica (60 giorni)

Data opzione: 01-01-2022 Tipo scelta: **T2 - Scelta esplicita mod. TFR2**

Data iscrizione: 01-01-2022 Iscrizione: T1 - Scelta esplicita mod. TFR1
T2 - Scelta esplicita mod. TFR2
T3 - Scelta esplicita mod. TFR3 (dal 1/07/26)
SA - Silenzio assenso/Adesione automatica
SP - Scelta ante 31/12/2006 (no mod.TFR)
VR - Variazione scelta
...

Contributo contrattuale: 002 03 - C3 - D5

Si rimane in attesa delle necessarie istruzioni di prassi da parte dell'INPS per verificare la corretta compilazione della denuncia Uniemens per la parte di destinazione del TFR.

Edilizia: Fondo Territoriale Qualificazione Settore

In riferimento al Regolamento del Fondo Territoriale per la qualificazione del settore, siglato in data 21 settembre 2023, si ricorda che attualmente è attivo solo l'incentivo previsto al punto b) dell'articolo 2.

L'incentivo, a cui è destinato il 30% delle risorse del fondo, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa edile, è previsto nel caso in cui l'impresa denunci operai inquadrati al primo livello, in forza da 18 mesi, in numero pari o inferiore a 1/3 del totale degli operai in organico, ovvero, che risulti regolare nei versamenti alla data della richiesta e alla data del riconoscimento della prestazione. La cassa edile di competenza è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro.

L'importo dell'incentivo **che viene riconosciuto una sola volta l'anno** è determinato secondo i seguenti importi:

- € 40 per ogni operaio di 2 livello;
- € 45 per ogni operaio di 3 livello;
- € 50 per ogni operaio di 4 livello

Le suddette prestazioni saranno riconosciute nel limite delle risorse a disposizione del fondo.

Per l'accesso all'incentivo di cui al punto b) le imprese dovranno inviare, **entro il 31 ottobre 2026** (la scadenza del 30 settembre è stata prorogata al 31 ottobre a seguito dell'accordo tra le parti sociali del 18/09/2025), alla Cassa Edile competente presso cui è iscritto il maggior numero di operai dipendenti, indipendentemente dal livello di inquadramento, l'allegato modulo. L'invio dovrà essere effettuato utilizzando la PEC messa a disposizione da ciascuna cassa edile.

UNO Il dettaglio degli operai in organico al settembre 2026 può essere estratto dalla stampa anagrafica dipendenti prodotta in formato Excel, con la possibilità di effettuare filtri sulla data di assunzione, qualifica Inps (1, O, W, Y) e livelli di inquadramento. Si può impostare come data di stampa 30/09/2026 e lasciare attivo il flag 'Escludi rapporti risolti'.

ANAGRAFICA PERSONALE														
Dipend.	Cognome Nome	C.F.	Qualifica	Sesso	Età	Assunzione	Tipo	lavoro	Part-time	CCNL		Livello	Matr. INPS	Qualif. INPS
0000002	ALBERTONI FRANCESCO	LBRFNC70T19A794Y	OPERAIOSPECI	M	53	05/02/2007	1	Indeterminato	100,00	EDILIZIA INDUSTRIA BERGAMO		O3	120298151700	1
0000006	PIAZZALUNGA MARCELLO	PZZMCL60R24A794S	OPERAIOSPECI	M	63	01/01/2019	1	Indeterminato	100,00	EDILIZIA INDUSTRIA BERGAMO		O4	120298151700	1
0000083	ROTA MATTEO	RTOMTT80R26A794G	CAPOSQUADRA	M	43	01/12/2014	1	Indeterminato	100,00	EDILIZIA INDUSTRIA BERGAMO		O2	120298151700	1
0000106	PARASCANDOLO LUCA	PRSLCU74L28A794T	QUALIFICATO	M	50	01/01/2003		Indeterminato	100,00	EDILIZIA INDUSTRIA BERGAMO		O3	120298151700	1
0000282	MARIO ROSSI		OPERAIOSPECI					Indeterminato	100,00	EDILIZIA INDUSTRIA BERGAMO		O2	120298151700	1

Malattie: riconoscimento della prestazione previdenziale

Con circolare n. 92 del 04/09/2026 l'INPS fornisce nuove indicazioni sulla data inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.

La documentazione di prassi dell'Istituto Previdenziale, prevede che per il riconoscimento della prestazione di malattia erogata dall'INPS, il lavoratore deve presentare il certificato di malattia **redatto il primo giorno dell'evento** e attestante l'incapacità temporanea al lavoro. La possibilità di certificare un evento morboso per il giorno antecedente a quello del certificato stesso è riservato esclusivamente alle visite mediche domiciliari.

Fino ad oggi l'Istituto ha precisato che il primo giorno dell'evento viene computato, in generale, dalla data di rilascio della certificazione medica. Tale giorno è determinante ai fini del conteggio della cosiddetta "carenza" (primi 3 giorni non indennizzati dall'INPS), delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile, nonché dell'eventuale applicazione delle sanzioni a vario titolo comminate (ad esempio, assenza alla visita medica di controllo).

Al fine di tutelare i lavoratori in malattia, l'INPS con la circolare in commento, pur ribadendo che l'evento di malattia ai fini della tutela previdenziale decorre, in via generale, dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico che attesta, sulla base della valutazione clinica effettuata, la sussistenza dello stato di incapacità temporanea al lavoro, superando il precedente orientamento applicativo, nel rispetto del periodo massimo assistibile previsto per legge, **a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare (4 settembre 2026), la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale.**

Rivalutazione TFR: coeff. di agosto 2026

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 agosto 2026 e il 14 settembre 2026 è pari a 103,70.

uno[®] Inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese AGOSTO dell'anno 2026.